

Pubblicato il 14/07/2026

**N. 12877/2026 REG.PROV.COLL.**  
**N. 09720/2023 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9720 del 2023, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Carugno, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale  
dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

del provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione di porto di  
fucile per uso venatorio, pronunciato dalla Questura di Roma in data  
8.3.2023 e notificato all'interessato in data 15.5.2023, nonché di ogni altro  
atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché  
sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della  
Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 luglio 2026 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

L'istante ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione di porto di fucile per uso venatorio, corredata della documentazione richiesta.

In data 6.12.2022, la Questura di Roma ha comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto dell'istanza, osservando che “dalla disamina degli atti dell'ufficio emerge che la S.V. risulta essere stata condannata alla penda di reclusione di mesi sei per il reato di lesioni personali aggravate, nonché è convivente con persona tratta in arresto per reati inerenti gli stupefacenti (Art. 73, comma 3, D.P.R. 309/90)”.

Sebbene avesse prodotto osservazioni a proprio favore, la Questura di Roma ha respinto l'istanza dell'interessato ritenendo che egli non offrisse “le necessarie garanzie di sicurezza ed affidabilità, condizione questa imprescindibile per la titolarità di autorizzazioni di Polizia in materia di armi”.

Avverso il provvedimento di diniego indicato in epigrafe ha quindi prodotto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10, 10-bis L. 241/1990.

La Questura di Roma, tuttavia, nel provvedimento finale si sarebbe limitata a riportare le ragioni del diniego mediante un mero rinvio al dettato normativo senza valutare e motivare in ordine alle specifiche censure mosse con la memoria prodotta ex art. 10 della legge n. 241/1990;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10-11-42-43 del R.D. 773/1931 (TULPS) – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza

di motivazione; eccesso di potere per palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.

Dal combinato disposto degli art. 11 e 43 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.) emerge che la *ratio* alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni al porto d'armi consiste nell'evitare che esse vengano rilasciate "a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità sul corretto loro uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e per l'ordine pubblico". È quindi necessario operare una prognosi ex ante circa l'idoneità del soggetto a garantire un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale.

L'elevata discrezionalità di cui è titolare la Pubblica Amministrazione, in materia di rilascio di licenza di porto d'armi per difesa personale, dovrebbe essere esercitata secondo principi di trasparenza e di legittimo affidamento del privato nei suoi confronti. Pertanto l'Amministrazione non potrebbe esimersi dall'indicare nella motivazione il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo, dovendosi dare conto dei fatti ostativi sopravvenuti, e del mutato interesse pubblico al rilascio della licenza, a salvaguardia del legittimo affidamento del cittadino.

Nel caso di specie, le condotte contestate all'odierno ricorrente sono state per altro già valutate dalla Questura di Roma sin dal momento della loro verifica come non ostative al rinnovo, avendo il ricorrente ottenuto il rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione di porto pistola nell'anno 2017.

Nelle memorie procedurali ha evidenziato che la condanna riportata in primo grado non era divenuta definitiva avendo proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in una vicenda in cui egli sarebbe stato aggredito (e non aggressore).

Quanto alla sostanza stupefacente rinvenuta in possesso di un familiare si tratterebbe di un unico episodio poi del tutto superato.

Tali elementi non sarebbero stati presi in considerazione in ordine alla valutazione delle necessarie garanzie di sicurezza ed affidabilità del soggetto richiedente.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con atto di stile.

All'udienza del 10 luglio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Con il ricorso in esame il ricorrente sostiene che l'autorità di pubblica sicurezza non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate dall'interessato nelle memorie ex art. 10 della legge n. 241 del 1990, che la propria condotta non evidenzierebbe, quindi, profili di pericolosità tali da giustificare il diniego impugnato.

2. In proposito, giova innanzi tutto rilevare che l'art. 43 del T.U. delle leggi di P.S. testualmente dispone: "la licenza di porto d'armi può essere riusata... a chi non dà affidamento di non abusare delle armi". E l'art. 10 del medesimo testo unico prevede che "le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". L'art. 39, invece, attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti "alle persone ritenute capaci di abusarne".

Le norme richiamate evidenziano come le autorizzazioni di polizia *de quibus* possano essere negate e anche revocate ogni qual volta il soggetto interessato -sulla base di circostanze oggettive- non dia più affidamento di non abusare delle armi.

2.1. La *ratio* di tale principio appare evidente: le misure di polizia hanno carattere preventivo e perseguono la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; pertanto, nell'ipotesi in cui l'autorità di P.S. intenda adottare il divieto di detenzione delle armi, non è necessario che sia stato accertato un oggettivo e

conclamato abuso delle stesse, essendo sufficiente che il soggetto interessato dimostri una scarsa affidabilità nell'uso delle armi ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8368; pongono l'accento sulla finalità del divieto di prevenire, per quanto possibile, l'abuso delle armi, tra le altre: 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).

3. A ciò va aggiunto che condivisibile giurisprudenza amministrativa ha accertato l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento del permesso di detenzione e porto di armi, in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). Secondo tale orientamento, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.u.l.p.s., l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" del titolare del porto d'armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta" dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (cfr. Cons. Stato, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; n. 107 del 2017; n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018; n. 107 del 2017; n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), in quanto si tratta di un provvedimento privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, n. 2974 del 2018).

3.1. Si è anche chiarito che, nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità, poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale il prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è

sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, anche considerato che il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975 (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 30.6.2016, n. 222).

4. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca del questore di Roma si fonda sulla ragionevole considerazione che dagli atti d'ufficio "...è emerso che il predetto risulta essere stato condannato alla pena della reclusione di mesi 6 per il reato di lesioni personali aggravate, nonché risulta essere convivente con persona tratta in arresto per reati inerenti gli stupefacenti (Art. 73 comma 3 D.P.R. 309/90).

4.1. Si ribadisce, quindi, che l'Amministrazione, in tema di rilascio e rinnovo della licenza di porto d'armi, goda di un potere ampiamente discrezionale, il cui oggetto è costituito essenzialmente dalla valutazione della complessiva condotta del richiedente, indipendentemente dal suo apprezzamento (e dunque dalla sua concreta rilevanza) in sede penale, "poiché ciò che conta - in tali circostanze - è il pericolo in sé che vi siano occasioni per l'utilizzo indebito dell'arma" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2999 del 2016), pericolo che ben può essere rappresentato da comportamenti sintomatici, ancorché isolati.

5. L'autorizzazione di polizia rimuove, solo in via di eccezione, il divieto di portare armi in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire. Di conseguenza, spetta al prudente apprezzamento della predetta autorità di P.S. l'individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa ed alla stessa la normativa affida un potere, la cui funzione è quella, non di sanzionare illeciti, bensì di prevenire i sinistri che possano verificarsi per effetto di un uso improprio o

incauto delle armi, non necessariamente doloso e non necessariamente addebitabile in via diretta al proprietario delle stesse; il compito dell'autorità di pubblica sicurezza è, dunque, quello di svolgere una valutazione (peraltro nel caso di specie vincolata) nella quale debbono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, unite allo scopo di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2020, n. 4449)

6. Dalle osservazioni svolte discende che la facoltà di detenere armi corrisponde ad un interesse che è reputato senz'altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell'abuso della facoltà medesima ed il cui soddisfacimento recede al cospetto dell'esigenza di evitare rischi di sorta per l'incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività.

Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni, che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato sez. III, 25 agosto 2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977).

Ciò porta a ritenere quindi che, a prescindere dalla presenza di segni di pericolosità o anche indizi di inaffidabilità tali da giustificare un giudizio prognostico circa la possibilità di abuso delle armi, l'autorità di P.S. possa legittimamente rifiutare l'autorizzazione al porto d'armi, salvo l'obbligo di motivare le proprie determinazioni, anche solo sulla base della mancata dimostrazione della necessità di portare le armi per difesa personale.

7. Nel caso in esame le circostanze alle quali fa riferimento il provvedimento impugnato sono di per sé sufficienti ad escludere la illegittimità del diniego impugnato.

Anche a voler ritenere, come sostiene il ricorrente che il reato di cui al procedimento penale in questione, non sarebbe di per sé ostativo al porto e alla detenzione di armi, non avendo manifestato -a suo parere- nell'episodio una condotta aggressiva, esso appare idoneo a sorreggere la valutazione dell'Autorità di P.S.-.

7.1. In tal senso il questore di Roma nel provvedimento impugnato, proprio a fronte delle memorie prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento, ha osservato che “che la detenzione ed il porto d'armi debbano considerarsi un'eccezione alle competenze sovrane dello Stato nella difesa della collettività e, che la tutela dell'incolumità pubblica è interesse prevalente e prioritaria a quella del singolo soggetto. In particolar modo occorre rilevare che il rilascio/rinnovo di titoli di Polizia in materia di armi e la detenzione delle stesse, soprattutto in caso di uso ludico, non corrispondono a diritti il cui affievolimento debba essere assistito da garanzie di particolare ampiezza, bensì ad un interesse reputato senz'altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto che l'istante non offra le necessarie garanzie di sicurezza ed affidabilità, condizione questa imprescindibile per la titolarità di autorizzazioni di Polizia in materia di armi”.

Peraltro, non risulta che il ricorrente sia poi stato assolto in appello, posto che nella memoria del 5 giugno 2026 il difensore del ricorrente non fa alcun accenno agli esiti della vicenda penale, per la quale nel ricorso aveva dedotto che sarebbe stato proposto appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli.

8. Tenuto conto, quindi, della ristrettezza del sindacato giudiziale consentito in materia, deve dunque escludersi nel caso di specie il difetto di istruttoria o il difetto di motivazione denunciati.

Vale comunque osservare che gli atti impugnati esprimono valutazioni che, alla data in cui sono state rese, si fondavano su concreti e idonei riferimenti alle circostanze di fatto sopra menzionate.

Peraltro va osservato che, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1140), anche i reati non di natura violenta o commessi senza l'uso delle armi sono idonei a fondare un giudizio prognostico sotteso al mantenimento dell'autorizzazione in materia, potendo bene l'Autorità valutare la violazione di precetti normativi (per l'appunto anche se non direttamente riguardanti le armi o commessi con violenza) quale logico e ragionevole antefatto, dal quale desumere la carenza del fondamentale requisito dell'affidabilità del soggetto al rispetto delle regole e dei precetti normativi stessi.

9. La circostanza, infine, per la quale il ricorrente abbia ottenuto nel 2018 il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata, non è decisiva, poiché ben può l'Amministrazione rivedere il suo giudizio ogni qual volta venga presentata una nuova istanza, soprattutto se soltanto al momento della presentazione dell'ultima richiesta – poi oggetto di diniego – abbia appreso la circostanza della precedente condanna penale. Come è avvenuto nel caso di specie in cui la sentenza di condanna del Tribunale di Tivoli è stata pubblicata il 19 maggio 2021, quindi dopo il rinnovo del titolo di guardia giurata e prima dell'impugnato diniego del rinnovo dell'autorizzazione di porto di fucile per uso venatorio.

10. In conclusione, il diniego della licenza di porto di fucile per uso caccia trova radice in presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate siano state assunte nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e di coerenza, essendo noto che qualsiasi elemento di fatto potenzialmente idoneo a far sorgere un dubbio sulla idoneità del richiedente può giustificare il diniego dell'autorizzazione.

11. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio possono comunque essere compensate, attesa la limitata attività difensiva svolta dall'Amministrazione intimata, che si è limitata alla mera costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2026 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Vincenzo Blanda**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.